

18. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Nel caso in cui sia richiesta una Dichiarazione di Conformità per le prove che riportano un limite cogente o un limite aziendale sarà utilizzata la regola decisionale definita nella specifica normativa o nella specifica del cliente stesso.

In caso contrario Marino adotterà la seguente regola:

- a) **per le prove chimiche** qualora il risultato di una prova, diminuito dell'incertezza estesa di misura calcolata al valore limite con $K=2$ e $P=95\%$ (**con un rischio associato <5%**), **sia superiore al limite massimo di specifica previsto**, è valutato **NON CONFORME**, oppure quando il risultato di una prova, aumentato dell'incertezza estesa di misura calcolata al valore limite con $K=1.68$ e $P=95\%$ (**con un rischio associato <5%**) **sia inferiore al limite minimo di specifica previsto**, è valutato **NON CONFORME**.
In tutti gli altri casi, il risultato è valutato **CONFORME**.
- b) In caso di confronto di un risultato con un intervallo min e max si adotta un test a due code utilizzando il fattore $K=2$ e $P=90\%$ **con un rischio associato < 5%**.
- c) **Per le prove microbiologiche**, se non diversamente specificato, le dichiarazioni di conformità / non conformità si basano sul confronto del valore ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza estesa di misura. In questo caso il rischio associato è < 50%.

Il campo Opinioni ed interpretazioni non risulta oggetto di accreditamento Accredia.

Ogni altro servizio richiesto dal Cliente (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato) costituisce separata prestazione e può essere oggetto di separato addebito.